

Contratto Collettivo Integrativo Aziendale (CIA)
per il personale Dirigente della FONDAZIONE IFEL

Il giorno 18/07/2018, presso la sede della Fondazione IFEL, a Roma in P.za San Lorenzo in Lucina, 26 sono presenti le sottoscritte parti:

- **DATORE DI LAVORO:** FONDAZIONE IFEL, nella persona del Rappresentante Legale, AVV. Guido Castelli nella sua qualifica di "Presidente", della Sig.ra Susanna Fortuna nella sua qualifica di "Direttore Amm.vo", assistiti dal consulente incaricato Dr. Marco Pappalardo;

- **La RSA Dirigenti dell'IFEL ex art. 31 del CCNL applicato:** Dr. Walter Tortorella su delega di Fortuna Susanna, Galeone Pierciro, Panfili Lara, Monaco Francesco, Teti Paolo e Ferri Andrea

Interviene inoltre:

- **La O.S. MANAGERITALIA Lazio Abruzzo Molise Sardegna e Umbria (di seguito Manageritalia)** - nella persona del Segretario Generale Dr. Michele D'Amore;

PREMESSE

Le Parti, premesso, considerato e valutato:

- a) la sentenza della Corte Costituzionale 23.07.2015, n. 178 e, in particolare, quanto sostenuto dal giudice costituzionale in ordine al fatto che «*la contrattazione deve potersi esprimere nella sua pienezza su ogni aspetto riguardante la determinazione delle condizioni di lavoro, che attengono immancabilmente anche alla parte qualificante dei profili economici*» e che «*il contratto collettivo contempera in maniera efficace e trasparente gli interessi contrapposti delle parti e concorre a dare concreta attuazione al principio di proporzionalità della retribuzione, ponendosi, per un verso, come strumento di garanzia della parità di trattamento dei lavoratori e, per altro verso, come fattore propulsivo della produttività e del merito*»;
- b) la più recente evoluzione in materia di rapporto tra i diversi livelli dell'autonomia collettiva, con una crescente tendenza alla valorizzazione del secondo livello di contrattazione (cfr., Testo Unico sulla Rappresentanza);
- c) la specificità giuridica di parte datoriale, i cui vertici sono tenuti a coniugare i comuni e pacifici principi in materia di autonomia organizzativa e libertà negoziale (derivanti dalla natura di diritto privato dell'ente e dei relativi rapporti di lavoro) con i vincoli di finanza pubblica (nella parte in cui applicabili per scelta legislativa) e un'attenta considerazione della natura delle risorse gestite;
- d) alla luce di quanto sopra, la necessità di non limitare il confronto negoziale ai soli trattamenti economici in senso tradizionale, ma di ampliarlo alle misure (anche di tipo compensativo) di *welfare* aziendale;
- e) le richieste di parte sindacale, come rappresentate dalla piattaforma iniziale del 6/5/2015 e nei successivi incontri, e in particolare la richiesta di garantire un adeguato recupero del potere di acquisto dopo il blocco delle retribuzioni per il quadriennio 2011-2014;
- f) l'alto valore congiuntamente attribuito dalle Parti alla stipula, per la prima volta, di un accordo collettivo di secondo livello per la dirigenza, destinato a disciplinare e riordinare talune materie;



all'esito di un lungo e serrato confronto, conformemente ai più moderni indirizzi del sistema di contrattazione e convinti della positività e reciproca utilità dello strumento, pervengono alla stipula del seguente accordo collettivo aziendale.

1. CCNL applicato:

Considerata la specificità delle attività esercitate dall'IFEL (vedi art. 3 dello Statuto), nonché il settore merceologico-produttivo nella quale la stessa si inserisce, le parti confermano che il CCNL di riferimento, valido ed efficace, applicabile alla generalità dei lavoratori dell'IFEL appartenenti alla categoria dirigenziale è quello vigente per "il personale dirigente delle aziende del settore Terziario-Distribuzione-Servizi".

Pertanto, le parti concordano di fare esclusivo riferimento alla parte economica e normativa del precitato CCNL, con salvezza di quanto, comunque, previsto e/o derogato dal presente accordo.

2. FORMAZIONE:

Le parti, convinte della positività dei relativi strumenti e/o istituti, convengono inoltre l'attivazione di un confronto finalizzato all'eventuale individuazione delle migliori procedure per la condivisione e definizione dei fabbisogni formativi del personale dirigente e per l'esecuzione della relativa formazione.

In considerazione della complessità e delicatezza delle materie, le parti dichiarano aperto il confronto e si impegnano, a richiesta, a riconvocarsi per l'esame di eventuali dettagliate proposte che favoriscano l'attivazione di percorsi articolati e tarati sulle specificità di categoria per il conseguimento di specifici condivisi obiettivi.

Sino alla stipula di uno specifico accordo sul tema, rimane fermo quanto previsto in materia dal CCNL; per cui i dirigenti IFEL sono tenuti ad aggiornare ed implementare le loro competenze anche mediante fruizione, comunicata e/o concordata, delle possibilità formative e di aggiornamento messe a disposizione dagli appositi centri e fondi contrattuali e/o mediante partecipazione ad iniziative aziendali.

3. ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA CONTRATTUALE:

A far data dal 01/01/2019, per il personale dirigente, l'IFEL si impegna alla sottoscrizione di una polizza sanitaria collettiva aziendale integrativa, con una primaria compagnia assicurativa, di quanto previsto dall'art. 27 del CCNL applicato, ovvero, delle prestazioni coperte ed erogate dal Fasdac. Il pagamento dei premi di tale polizza collettiva aziendale sarà a totale carico di IFEL. Tale polizza avrà lo scopo di garantire al personale dirigente, e per i propri familiari (come previsto dal FASDAC), il rimborso, in tutto o in parte, della quota parte di spese mediche sostenute ed eventualmente non interamente già rimborsate dal Fasdac.

4. VALIDITÀ:

Il presente accordo è un complesso unico ed inscindibile e, pertanto, non è suscettibile di sottoscrizione, adesione e/o applicazione parziale.

In sede aziendale e con accordo collettivo tra la Direzione dell'IFEL e la RSA lo stesso potrà essere consensualmente modificato in tutto od in parte.

L'IFEL applicherà le previsioni del presente accordo a tutti i propri lavoratori dipendenti appartenenti alla categoria dirigenti, ovunque assunti e/o ubicati.

Le parti si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.



5. PREAVVISO O INDENNITA' SOSTITUTIVA:

Le parti concordano che, per il solo personale dipendente di IFEL che alla data di sottoscrizione del presente accordo già appartenga alla categoria dirigenziale, venga riconosciuto da parte della Fondazione IFEL, in caso di decesso e in ogni caso di licenziamento diverso dalla giusta causa ex art. 2119 c.c., quale condizione di miglior favore ed in sostituzione e/o assorbendo quanto al proposito previsto dall'art. 39, punto 5 del CCNL applicato, il diritto ad un periodo di preavviso o ad una indennità sostitutiva pari a 18 mesi, fatti salvi gli accordi individuali già esistenti prevedenti un'indennità sostitutiva maggiore.

Pertanto, rimane inteso che per i dipendenti assunti nella categoria dirigenziale, o promossi a dirigente, successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo, si applica il solo disposto in materia del CCNL applicato (attualmente l'art. 39, punto 5) e che l'azienda, ricorrendo le condizioni di utilità e/o di opportunità, si impegna ad esaminare proposte di attivazione di un confronto finalizzato a valutare, ove possibile e/o praticabile, eventuali future condizioni di miglior favore.

6. DECORRENZA E DURATA:

Il presente accordo, si compone di una premessa e di 7 articoli, ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

Alla scadenza, il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno, qualora non sia data disdetta anche da una sola parte contraente, da effettuarsi in forma scritta almeno tre mesi prima della scadenza.

In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite da un successivo accordo collettivo.

7. DEPOSITO:

L' IFEL, a tutti gli effetti di legge e contrattuali, curerà il "deposito" del presente accordo presso la ITL competente e, con la sottoscrizione dello stesso, dichiara ed autocertifica, a tutti gli effetti di legge ivi compresi quelli previdenziali e fiscali, nonché del DPR n. 445/2000, la conformità dello stesso alle norme di legge e regolamentari per le materie trattate.

Letto, confermato in ogni sua parte, e sottoscritto

Roma, li 18 /07/2018

Il Datore di Lavoro



La OS MANAGERITALIA



La RSA per il personale Dirigente

